



|  |          |
|--|----------|
| <b>CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO 2024</b> .....             | <b>2</b> |
| NOTIZIE IN SINTESI.....                                    | 2        |
| BLOCCO DELLE CESSIONI DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA..... | 4        |
| IL DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI.....                       | 5        |
| NOVITA' NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA .....            | 8        |
| FONDI PER RISCHI E ONERI.....                              | 9        |
| SCRITTURE DI ASSESTAMENTO.....                             | 10       |
| IMMOBILIZZAZIONI AL TEST DI SVALUTAZIONE .....             | 11       |
| CONTINUITA' AZIENDALE E REDAZIONE DEL BILANCIO .....       | 12       |
| CONTRIBUTI ENASARCO .....                                  | 14       |
| CONTRIBUTI 2024 LAVORATORI DOMESTICI .....                 | 15       |
| SPESE DI CONSULENZA PER QUOTAZIONE DELLE PMI NEL 2024..... | 16       |
| PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2024 .....           | 18       |





## CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO 2024

NOTIZIE IN SINTESI**ISA E  
CONCORDATO  
PREVENTIVO  
BIENNALE**

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023. Si tratta di importare i dati economici presenti in anagrafe tributaria per far funzionare alcuni indicatori di anomalia e il cosiddetto coefficiente individuale, che va a calmierare il risultato finale dell'Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli anni precedenti. Nel 2024, però, i dati scaricati serviranno, oltre che per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa, anche per elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025 (per i soli soggetti Isa).

**AGGIORNAMENTO  
ISA PER IL  
PERIODO  
D'IMPOSTA 2023**

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 18.03.2024, contenente l'aggiornamento di 88 indici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2023, così come l'aggiornamento di alcune territorialità che hanno lo scopo di differenziare il risultato richiesto dal software in base alla localizzazione geografica delle attività.

**COMPENSAZIONE  
PER  
INVESTIMENTI IN  
BENI  
STRUMENTALI  
2021 E 2022**

- L'Agenzia delle Entrate, con una Faq del 16.04.2024, ha affermato che sono ancora liberamente compensabili i crediti d'imposta relativi a investimenti in beni strumentali 4.0 interconnessi nel 2023 o nel 2024, ma effettuati nel 2021 o nel 2022, poiché essendo stati prenotati prima del 2023 non rientrano nella stretta disposta dal D.L. 39/2024.
- Inoltre, per operare la compensazione, dovrà essere indicato come "anno di riferimento" quello di effettuazione o di avvio dell'investimento e, quindi, 2021 o 2022.

**CESSAZIONE  
INCARICO DI  
DEPOSITARIO  
DEI LIBRI  
CONTABILI**

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario dei libri contabili, prevista dall'art. 35, c. 3-bis D.P.R. 633/1972, introdotto dal decreto "Adempimenti".
- La nuova procedura telematica per la cessazione dell'incarico di tenuta dei libri contabili si applica solo agli incarichi cessati dopo il 13.01.2024, con un software dedicato.

**MODIFICHE AI  
PRINCIPI  
CONTABILI  
NAZIONALI**

- L'Organismo italiano di contabilità ha reso disponibile la versione definitiva delle modifiche agli standard di riferimento dopo il periodo di consultazione, confermando in gran parte gli indirizzi forniti:
  - gli sconti di natura commerciale sono contabilizzati a riduzione dei ricavi e gli incassi anticipati sono contabilizzati come oneri finanziari;
  - è stata introdotta una disciplina contabile specifica per gli obblighi di smantellamento e ripristino, prevedendo una contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e/o ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce;
  - le disposizioni derivanti dal modello del secondo pilastro dell'Ocse non rilevano ai fini della fiscalità differita.

**CHECK-LIST  
ESG PER PMI**

- Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha tradotto il documento "Small Business Sustainability Checklist", realizzato dall'IFAC (International Federation of Accountants), con il fine di aiutare le piccole imprese a massimizzare i vantaggi derivanti dall'inserimento della sostenibilità nella propria strategia aziendale.
- Le [check-list ESG](#) sono uno strumento progettato per essere adattato da ciascuna azienda alle proprie specifiche esigenze in base al settore industriale di riferimento, al ciclo di vita dei prodotti e ai servizi offerti. Il documento elenca anche una serie di iniziative e azioni da considerare in termini di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).



**COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA**

- Secondo il Tar del Lazio il mandato fiduciario, quale istituto giuridico affine al trust, rientra negli obblighi di informazione sulla titolarità effettiva. Inoltre, per evitare disparità di trattamento e assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione Europea, il legislatore, anziché elaborare una categoria rigida, cui difficilmente avrebbero potuto essere ricondotti i diversi istituti che perseguono l'effetto di mascheramento del titolare effettivo, ha scelto di dare rilievo all'assetto o alla funzione degli istituti affini al trust.
- Con le pronunce di merito del Tar del Lazio, i termini hanno ripreso a decorrere dal 9.04.2024 con scadenza dell'obbligo delle comunicazioni per l'11.04.2024.

**VOTO PLURIMO NELLE SPA**

- Con lo studio n. 40/2024/I, rubricato "La nuova disciplina del voto plurimo e del voto maggiorato nella legge a sostegno della competitività dei capitali", il Notariato ha precisato che l'introduzione nelle Spa di azioni a voto plurimo attribuisce il diritto a recedere ai soci che non abbiano concorso alla delibera. Tale diritto, tuttavia, può essere esercitato solo se il diritto maggiorato non è democraticamente concesso a ogni socio, considerando che, per modificare lo statuto introducendo il diritto a tale tipologia di voto, sono necessarie maggioranze di 2/3 dell'assemblea. Tuttavia, il diritto di esercitare il voto plurimo, a cui il socio può eventualmente rinunciare, non vale per i diritti, esercitabili dai soci, diversi da quelli puramente di voto.

**CONTINGENTI TARIFFARI DOGANALI**

- L'Agenzia delle Dogane ha introdotto una nuova procedura sperimentale per i contingenti tariffari aperti dal 1.04.2024, prevedendo la possibilità di sospendere le importazioni fino all'assegnazione delle quote. I contingenti tariffari interessano molti prodotti, per esempio nel settore siderurgico e, spesso, hanno determinato costi e difficoltà di gestione, in gran parte imputabili a un sistema di assegnazione "al buio".
- Con la nuova procedura, gli operatori potranno mettere in attesa la dichiarazione doganale di importazione, fino al momento dell'assegnazione delle quote da parte della Commissione. In caso di esaurimento del contingente, gli importatori non saranno obbligati a versare il dazio supplementare, ma avranno la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, all'operazione.

**PERDITE INDEDUCIBILI SE ANTIECONOMICHE NELLE CESSIONI PRO SOLUTO**

- Secondo la Cassazione, una perdita su crediti è deducibile se si riesce a motivare il differenziale determinato dalla cessione pro-soluto.
- Infatti, in caso contrario, il corrispettivo ridotto potrebbe essere sintomatico di una plateale antieconomicità che comporterebbe l'assenza dell'inerenza del componente negativo di reddito.

**IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONE DELLE QUOTE DI SRL**

- La Cassazione ha affermato che per la cessione di tutte le quote della Srl deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, non potendosi applicare la tassazione prevista per il trasferimento di azienda.

**RISTORNI RICONOSCIUTI AI SOCI DELLE COOPERATIVE**

- L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 1/2024, ha chiarito che, ai fini Irap, i ristorni riconosciuti ai soci delle società cooperative, anche se contabilizzati alla stregua di distribuzione di utili, mantengono la loro originaria natura, concorrendo sempre alla formazione della base imponibile Irap e Ires, come componenti deducibili.

**ILLEGITTIMA L'IMU SULLE CASE OCCUPATE**

- La Corte Costituzionale ha affermato che l'Imu sulle case occupate abusivamente è illegittima anche nelle annualità precedenti il 2023, da quando è entrata in vigore l'esenzione disposta dalla L. 197/2022.

**RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE**

- Il Ministero del Lavoro ha comunicato che il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, riferito al biennio 2022-2023, potrà essere compilato dal 3.06.2024 al 15.07.2024 (la scadenza era il 30.04.2024) in quanto il modulo da utilizzare è in fase di revisione.
- All'adempimento in oggetto sono tenute le aziende, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti.

**RISARCIMENTO PER CASSA INTEGRAZIONE NON GIUSTIFICATA**

- Secondo la Cassazione il datore di lavoro che colloca illegittimamente il lavoratore in cassa integrazione deve corrispondergli sia l'eventuale risarcimento per le retribuzioni perse, sia il ristoro per il danno alla professionalità, da quantificare in via equitativa come una percentuale della retribuzione mensile netta percepita dal dipendente.





### BLOCCO DELLE CESSIONI DEI CREDITI E SCONTO IN FATTURA

Il D.L. 39/2024 ha eliminato, per gli interventi successivi al 30.03.2024 e facendo salve poche specifiche situazioni, le residue fattispecie per le quali risultava ancora vigente l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni per superbonus o altri bonus.

#### BLOCCO OPZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI E PER LO SCONTO IN FATTURA

- Sono soppresse, per gli **interventi successivi al 30.03.2024**, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (**IACP**), le **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), Organizzazioni di volontariato (**Odv**), Associazioni per la promozione sociale (**Aps**).
- Il blocco delle opzioni non si applica agli interventi agevolati con il superbonus, superecobonus  
Comuni colpiti da eventi sismici, superecobonus e supersismabonus "potenziato" per i fabbricati danneggiati dal sisma e supersismabonus per i territori già colpiti da eventi sismici dal 1.04.2009 effettuati in relazione a immobili **danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. Questa favorevole deroga trova applicazione **nel limite** di € 400 milioni per l'anno 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009.
- Le più favorevoli disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
  - a) risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  - b) risulti **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
  - c) risulti **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  - d) risulti **presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020;
  - e) **siano già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

#### DEROGHE

- Le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici) continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al c. 3-ter.1 del medesimo art. 2, per i quali **in data antecedente al 30.03.2024** sussistano le condizioni di cui al c. 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- Le deroghe al divieto di cessione non si applicano agli interventi contemplati al c. 2, lett. a), b) e c), 1° periodo, e al c. 3, lett. a) e b) del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 **non è stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
- Pertanto, **i soggetti che dovevano ancora iniziare gli interventi non potranno più farlo, poiché il decreto elimina il "serbatoio" delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023**. Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri bonus (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre **ora la possibilità è stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati**. Inoltre, è annullata la possibilità di anticipare la fatturazione per interventi ancora da effettuare: infatti, è richiesto un doppio requisito, ossi avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura e avere effettuato materialmente l'intervento.



**BONUS  
BARRIERE  
ARCHITETTO-  
NICHE**

- Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023, che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del bonus barriere architettoniche, si applicano **in relazione** alle spese **sostenute fino alla data del 30.03.2024**; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
  - a) risulti presentata la **richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
  - b) siano **già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

**IL DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.03.2024, n. 75 il D.L. 29.03.2024, n. 39, recante altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali in vigore dal 30.03.2024.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel documento

**RAVVEDIMENTO  
SPECIALE**

- Il versamento delle somme dovute per la **regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2022**, ai sensi dell'art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023, può essere effettuato in **un'unica soluzione entro il 31.05.2024** (anziché 31.03.2024) **ovvero in 4 rate** di pari importo da versare, rispettivamente, **entro il 31.05.2024, il 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 20.12.2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della 1° rata entro il 31.05.2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi si applicano con decorrenza dal 1.06.2024 (anziché 1.04.2024).
- I soggetti che, **entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato** la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti**, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se **entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione** e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti possono versare, **entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste e le 3 rate residue**, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1.06.2024, **entro i termini previsti (30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024)**. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.
- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31.05.2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza dal beneficio** della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della **sanzione** di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (**30%**), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 1.06.2024.
- In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 3° anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.

**MONITORAGGIO  
INVESTIMENTI  
IN BENI  
STRUMENTALI  
NUOVI 4.0  
E IN R&S**

- Ai fini della fruizione **dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica, **l'ammontare complessivo degli investimenti** che si intendono effettuare **a decorrere dalla data del 30.03.2024**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
- La comunicazione è **aggiornata al completamento degli investimenti**.
- La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti 4.0 e R&S **realizzati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al 29.03.2024**.
- Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti (al 30.03.2024) è subordinata alla comunicazione** (di completamento degli investimenti) effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

**NUOVO  
CONTRADDIT-  
TORIO**

- Le disposizioni che prevedono il nuovo principio del contraddittorio generalizzato **non si applicano agli atti** (avvisi di accertamento, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.) **emessi prima del 30.04.2024 e a quelli preceduti da un invito all'adesione** ex D. Lgs. 218/1997, **emesso prima della medesima data**.
- A tali atti si applica la disciplina del contraddittorio vigente prima del 30.04.2024.



**BLOCCO  
DELLE  
COMPENSAZIONI  
IN PRESENZA  
DI CREDITI  
ERARIALI  
SCADUTI**

- Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima del 30.03.2024, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa **si applica comunque la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza.**

- In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 e dell'art. 38-bis D.P.R. 600/1973, per **importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione**, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta disciplinati dall'art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

- **La disposizione, pertanto, si applica ai crediti derivanti sia dall'esercizio della cessione sia dall'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi:**

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

- Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito d'imposta derivante dall'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi in capo ai cessionari (con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale) ex art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006.

**BLOCCO  
DELLE  
COMPENSAZIONI  
IN PRESENZA  
DI CREDITI  
ERARIALI  
SCADUTI  
(segue)****Iscrizioni  
a ruolo per  
importi  
superiori  
a € 100.000**

- Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 n. 311, e dell'art. 38-bis D.P.R. 600, per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del c. 2 della predetta disposizione.
- La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
- Le disposizioni di modifica si applicano a decorrere **dal 1.07.2024.**

**Eccezioni**

- Le eccezioni escluse dall'applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate lett. e), f), g) dell'art. 17, c. 2 D. Lgs. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:
  - e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  - f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  - g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



**COMUNICAZIONI  
DEI DATI RELATIVI  
ALLE SPESE  
AGEVOLABILI  
FISCALMENTE**

- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati **da fornire all'ENEA** alla conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 16, c. 2bis D.L. 63/2013 (**super ecobonus**), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
  - a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
  - b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
  - c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
  - d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (**super sismabonus**), trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
  - a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
  - b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
  - c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
  - d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle citate informazioni e le relative variazioni i soggetti:
  - a) che **entro il 31.12.2023** hanno presentato la **comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  - b) che **hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire **dal 1.01.2024**.
- L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa **di € 10.000**. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire **dal 30.03.2024**, l'omessa trasmissione dei dati comporta la **decadenza dall'agevolazione** fiscale e non si applicano le disposizioni dell'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012.
- **Non è quindi possibile avvalersi della remissione in bonis.**



**NOVITA' NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre.

**TERMINI**

| Periodo                       | Scadenza                   |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gennaio - febbraio - marzo    | 31.05                      |
| Aprile - maggio - giugno      | 30.09                      |
| Luglio - agosto - settembre   | 30.11                      |
| Ottobre - novembre - dicembre | 28.02 dell'anno successivo |

**MODALITÀ  
DI  
TRASMISSIONE**

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati".

I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

**NOVITÀ  
MODELLO LIPE  
(DA UTILIZZARE  
DAL 1°  
TRIMESTRE 2024)**

- La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) avviene su base trimestrale e comprende i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi Iva, sia mensili che trimestrali.
- L'Agenzia delle Entrate ha introdotto delle modifiche al modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche.
- Il nuovo modello deve essere utilizzato con riferimento ai dati relativi al **1° trimestre del 2024 (con scadenza il 31.05.2024)**.

- La principale modifica al modello è stata necessaria per aggiornare la **soglia minima** prevista per il **versamento dell'Iva periodica**. Con il D. Lgs. 1/2024, in vigore dal 13.01.2024, la **soglia per le liquidazioni Iva mensili è stata aumentata da € 25,82 a € 100**.
- **Se l'importo dovuto non supera € 100, il versamento avviene con quello del mese successivo, ma entro il 16.12 dello stesso anno.**

- Anche per le liquidazioni Iva trimestrali è elevata la soglia da € 25,82 a € 100.
- In questo caso, se l'importo dovuto non supera € 100, il versamento avviene con quello del trimestre successivo, ma sempre entro il 16.12 dello stesso anno.

- Le altre modifiche al modello riguardano principalmente aggiornamenti necessari per adeguare la modulistica alle normative vigenti:
  - sostituzione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
  - modifica della **descrizione del rigo VP10** in "Versamenti auto F24 elementi identificativi";
  - **eliminazione del codice 2 relativo agli "Eventi eccezionali"** nelle istruzioni;
  - aggiornamento delle istruzioni per riflettere i cambiamenti precedentemente descritti sulla soglia minima.

**PROFILI  
SANZIONATORI**

- In caso di omissione, incompletezza o infedeltà nella comunicazione LIPE, si applica una sanzione che può variare da un **minimo di € 500 a un massimo di € 2.000**.
- Tuttavia, questa sanzione può essere **ridotta del 50%** se i dati corretti sono trasmessi **entro 15 giorni** dalla scadenza.

**Ravvedimento  
operoso**

- Fermo restando il versamento della sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, **ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
- Detto obbligo di invio viene meno quando **la regolarizzazione interviene direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione**.





- Se con la dichiarazione annuale **sono sanati** i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, **è dovuta la sola sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, eventualmente ridotta.
- Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, **versando la sanzione per violazione inerente alla dichiarazione**, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a-bis) e seguenti D. Lgs. 472/1997, **nonché quella per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento.

### FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati l'ammontare o la data di manifestazione.

#### TRATTAMENTO CIVILISTICO

I **fondi per rischi** rappresentano passività di **natura determinata**, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di **passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I **fondi per oneri** rappresentano passività di **natura determinata ed esistenza certa**, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

#### TRATTAMENTO FISCALE

- **Non sono ammesse deduzioni fiscali per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dall'art. 107 Tuir** (lavori ciclici di manutenzione, sostituzione/ripristino di beni gratuitamente devolvibili, operazioni e concorsi a premio). Pertanto, in tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, il componente negativo dovrà essere ripreso fiscalmente a tassazione attraverso una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
- Trattandosi di una differenza temporanea, si dovrà calcolare la fiscalità differita.

#### Fondi per trattamento di quiescenza e simili

- Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.
- Fondi di indennità suppletiva di clientela.
- Fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.

Fondi per imposte anche differite.

#### CLASSIFICAZIONE DEI FONDI

#### Altri fondi per rischi e oneri

- Fondo per recupero ambientale.
- Fondo per resi di prodotti.
- Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.
- Fondi per contratti onerosi.
- **Fondi per oneri di smantellamento e/o ripristino.**
- Fondo garanzie prestate.
- Fondo per operazioni e concorsi a premio.
- Fondo beni gratuitamente devolvibili e in affitto.
- Fondo manutenzione ciclica.
- Fondo per contestazioni di terzi.
- Fondi per cause in corso.





|   |   |
|---|---|
|   | Fondo per strumenti finanziari derivati passivi.  |
| <b>ACCANTONAMENTO AI FONDI</b>                          | <p>Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della <b>classificazione “per natura”</b> dei costi. B 12 e B 13.</p> <p>Se non è attuabile la correlazione tra la natura dell'accantonamento e una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle <b>voci B12 e B13</b> del conto economico.</p> <p>Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili sono, in linea generale, rilevati alla <b>voce B9d</b>. Si rilevano, tuttavia, alla <b>voce B7</b> gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato.</p>   |
| <b>PRINCIPI</b>   | Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti, nel rispetto del <b>principio di competenza</b> , a fronte di somme che si prevede saranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.  |
| <b>FONDI PER ONERI DI SMANTELLAMENTO E/O RIPRISTINO</b> | <p>Il fondo per smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Eventuali aggiornamenti di stima del fondo relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella stima dell'accantonamento a conto economico.</p> <p><b>Laddove il cespite sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del bene e/o ripristino del sito non risulti iscritto in bilancio</b>, come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto, in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito è rilevata un'attività iscritta tra le Altre immobilizzazioni immateriali. L'ammortamento di tale attività si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura del cespite sul quale insiste l'obbligazione e la durata residua della concessione, dell'affitto o dell'usufrutto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.</p> <p>Tali nuove disposizioni si applicano ai <b>bilanci con esercizio decorrente dal 1.01.2024</b>.</p> |

### SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Le scritture contabili di assestamento sono effettuate al termine dell'esercizio per la chiusura del bilancio: esse permettono la rilevazione dei dati secondo il principio della competenza economica (art. 2423-bis c.c.).

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>SCRITTURE DI COMPLETAMENTO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rilevano i costi e i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio, non sono ancora stati rilevati poiché i relativi valori sono noti solo alla conclusione dell'anno.</li><li>• Tali scritture riguardano la rilevazione di: interessi maturati su c/c bancario, interessi di mora maturati nei confronti di fornitori e clienti, stralcio di crediti inesigibili (valutazione della presenza delle condizioni previste, come nel caso di crediti prescritti o di piccolo importo), differenze di cassa, imposte di esercizio, costi o ricavi maturati con scadenza posticipata (ad esempio, fatture da emettere e fatture da ricevere).</li></ul> |
| <b>SCRITTURE DI INTEGRAZIONE</b>  | Rilevano i costi e i ricavi che avranno manifestazione finanziaria nel futuro quali ratei attivi e passivi oppure crediti o debiti da liquidare.   |
| <b>SCRITTURE DI RETTIFICA</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fanno riferimento a quote di costo o ricavo che, pur essendo già state rilevate, sono di competenza di esercizi futuri e, quindi, devono essere rinviate.</li></ul>  |





|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gli elementi tipici di queste rilevazioni sono le rimanenze di magazzino e i risconti attivi e passivi. I metodi per valutare il valore delle rimanenze sono: metodo a costi specifici, metodo Fifo, metodo Lifo, media ponderata.</li></ul>  |
| <b>SCRITTURE DI<br/>AMMORTAMENTO</b>   | Permettono la corretta imputazione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione.  |
| <b>SCRITTURE DI<br/>ACCANTONAMENTO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Servono per integrare, in ogni esercizio, i fondi per la quota di competenza, utilizzati al manifestarsi della passività alla copertura della quale sono destinati.</li><li>• Si parla, pertanto, di fondi per la copertura di rischi e oneri tra cui: accantonamento a fondo rischi su crediti, accantonamento a fondo Tfr, accantonamento a fondo rischi e oneri.</li><li>• <b>L'art. 2423-bis c.c. e il principio contabile Oic 19</b> fanno riferimento espresso agli accantonamenti in relazione ai costi o esborsi finanziari futuri, che possono avere esistenza certa o probabile, natura determinata, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati al momento della chiusura dell'esercizio.</li></ul> |

### IMMOBILIZZAZIONI AL TEST DI SVALUTAZIONE

Una delle verifiche da effettuare in vista della chiusura del bilancio, riguarda l'eventuale presenza di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Al sussistere di specifici elementi la svalutazione delle immobilizzazioni è obbligatoria, in quanto richiesta dall'art. 2426, n. 3 c.c. Al riguardo, l'OIC 9 disciplina il trattamento contabile delle perdite di valore delle immobilizzazioni.

|  |   |
|--|---|
| <b>OBBLIGO</b>   | <p>Il Codice civile (art. 2426, n. 3) prevede che "l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La regola generale prevista dall'OIC 9 richiede l'effettuazione di una svalutazione delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali), in presenza di indicatori di potenziali perdite di utile, ogni qualvolta il valore recuperabile dell'immobilizzazione risulti essere inferiore al suo valore contabile.</li><li>• La differenza negativa tra i due valori esprime l'ammontare della svalutazione che dovrà essere iscritta nel conto economico, nella voce B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Occorre procedere alla determinazione del <b>valore recuperabile</b> di un'immobilizzazione, definito come il <b>maggiore tra il suo valore d'uso e il suo fair value</b>, al netto dei costi di vendita (OIC 9, par. 5).</li><li>• Non è necessario procedere alla determinazione di entrambi i valori; è sufficiente che uno dei due superi il valore contabile dell'immobilizzazione per dimostrare che l'attività non ha subito una riduzione durevole di valore.</li></ul> |
| <b>DEFINIZIONE<br/>DEL VALORE<br/>CON MODELLO<br/>GENERALE</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'OIC 9, par. 7 definisce il <i>fair value</i> di un'immobilizzazione come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.</li><li>• La migliore evidenza del <i>fair value</i> è costituita dal <b>prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato</b> dell'attività, a condizione che esista un mercato attivo di riferimento.</li><li>• In mancanza di un accordo vincolante o di un mercato attivo, il principio contabile prevede che il <i>fair value</i> sia determinato sulla base delle informazioni disponibili idonee a riflettere <b>l'ammontare di denaro che la società potrebbe ottenere dalla vendita dell'attività</b>, in base a recenti transazioni di unità similari effettuate all'interno dello stesso settore, dedotti i relativi costi di vendita. Tale determinazione deve essere effettuata alla data di riferimento del bilancio.</li></ul>  |





- Secondo il modello generale previsto dall'OIC 9, il **valore d'uso** è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che l'impresa prevede abbiano origine **da un'attività** lungo la sua vita utile.
- In sintesi, la determinazione del valore d'uso richiede all'impresa:
  - la stima dei **flussi finanziari in entrata e in uscita** che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e della sua dismissione finale;
  - la scelta di un adeguato **tasso di interesse** da utilizzare per attualizzare i flussi finanziari stimati alla data di riferimento del bilancio.
- Per ciò che concerne la **stima dei flussi finanziari** [punto sub a)], l'OIC 9 **richiede l'inclusione di tutti i flussi finanziari in entrata ottenuti dall'uso continuativo dell'attività, al netto dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per sostenere i flussi finanziari in entrata.** Inoltre, se previsti, devono essere considerati i flussi finanziari netti che l'impresa stima di ottenere per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.
- Così come previsto esplicitamente dall'**OIC 9 (par. 24)**, nella determinazione del valore d'uso non devono essere considerati i flussi finanziari legati all'attività di finanziamento, i flussi finanziari legati al pagamento delle imposte e i flussi finanziari in uscita legati all'attività di investimento per i quali la società non sia ancora obbligata.
- La scelta del tasso di interesse [punto sub b)], invece, deve avvenire tenendo in considerazione il valore temporale del denaro e i rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettifiche.
- Nella realtà, spesso, è utilizzato il costo medio ponderato del capitale della società (WACC).
- Per stimare i flussi finanziari prospettici è necessario che la società sia dotata di piani approvati dall'organo amministrativo con una durata, tendenzialmente, **al massimo di 5 anni**. Se si vuole proiettare i flussi finanziari oltre l'orizzonte temporale stimato nel piano, la società può estrapolare le proiezioni fondate sul piano facendo uso di un tasso di crescita stabile o decrescente, salvo il caso in cui possa essere giustificato un tasso crescente.
- Tale tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita di lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, salvo il caso in cui esso possa essere giustificato (**OIC 9, par. 23**).

### CONTINUITA' AZIENDALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

Gli articoli 2423 e 2423-bis c.c. contengono i principi generali di redazione del bilancio. In particolare, l'art. 2423, c. 3-bis dispone che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. L'OIC 11, intitolato "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", contiene le disposizioni applicative per il rispetto dei principi di redazione del bilancio. La verifica della continuità nei bilanci solari 2019 e 2020 è stata effettuata in base alle norme derogatorie, che riconoscevano la possibilità di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio per il 2019 e sulla base del bilancio dell'esercizio precedente per il 2020. Tale facoltà non è stata estesa ai bilanci successivi; pertanto, la verifica deve avvenire secondo le regole ordinarie.

#### **PRESUPPOSTO FONDAMENTALE**

L'**OIC 11** definisce il concetto di continuità aziendale, come "la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio".

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.), è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

#### **VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO**

L'organo amministrativo deve procedere alla valutazione delle voci di bilancio **nella prospettiva della continuità aziendale**, tenendo conto che l'azienda costituisce **un complesso economico funzionante** destinato alla **produzione di reddito**.

- Conseguentemente, le attività e le passività devono essere valutate e classificate tenendo conto che l'impresa è in grado di procedere nel normale svolgimento della sua attività per **un prevedibile periodo di almeno 12 mesi**.
- Nella valutazione si devono considerare anche i fatti avvenuti dopo la chiusura



**Valutazione prospettica**

dell'esercizio da riportare nella nota integrativa, per considerare se è ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale (**OIC 29, par. 59.C**).

La valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività anche nel caso in cui la direzione aziendale riscontri **significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di riferimento.

**Nella nota integrativa** devono essere indicate **specifiche informazioni**.

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur **sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo**.

Infatti, la valutazione secondo i criteri di liquidazione è adottabile solo dopo l'avvio della procedura liquidatoria.

**Ad esempio, si dovrà effettuare:**

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, tenuto conto che il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In tali situazioni, si fa riferimento al fair value;
- la rilevazione di eventuali contratti onerosi esistenti;
- la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

La nota integrativa deve dare adeguata informativa delle **circostanze** e degli **effetti** di tali valutazioni sulla situazione patrimoniale ed economica.

Quando, ai sensi dell'art. 2485 c.c., è accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio è redatto **senza la prospettiva della continuazione dell'attività**, e si applicano i **criteri di funzionamento**, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

**SEGNALAZIONI  
NELLA NOTA  
INTEGRATIVA**

- Nel caso in cui si dovessero riscontrare **significative incertezze** nella valutazione prospettica della continuità aziendale, sarà compito della direzione dell'azienda riportare, con chiarezza, nella nota integrativa **le informazioni relative ai "fattori di rischio"**, alle **"assunzioni effettuate"** e alle **"incertezze identificate"**, nonché ai **"piani aziendali futuri"** predisposti per fronteggiare tali incertezze, nonché le ragioni che qualificano la significatività delle incertezze esposte e le conseguenti ricadute che possano avere sulla continuità aziendale.
- Nella nota integrativa deve essere fornita adeguata informativa anche in relazione agli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite applicata negli esercizi precedenti. La scelta operata di rinviare la copertura di perdite significative potrebbe determinare un cumulo tra perdite pregresse e perdite attuali, che richiedono invece un pronto intervento. È necessario considerare le effettive prospettive di recupero nell'orizzonte di un riassorbimento, che deve risultare almeno probabile (Studio Notariato 88-2021/I), per non generare conseguenze sulla prospettiva della continuità aziendale.
- Il collegio sindacale, nella relazione evidenzia che dalla nota integrativa emerge quali perdite sono state sospese e gli eventuali provvedimenti assunti nell'esercizio 2023 a seguito della pianificazione programmata per la relativa copertura (modelli CNDCEC).



CONTRIBUTI ENASARCO

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2024 è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>ALiquota</b><br><b>DAL 1.01.2024</b> | <b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b>  | Tale aliquota deve essere applicata <b>su tutte le provvigioni maturate da tale data</b> : 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%). |  |
| <b>AGENTE PLURI-MANDATARIO</b>          | <b>Massimale provvigionale</b>   | € 29.818,00 per ciascun preponente.   |  |
|   | <b>Massimale contributivo</b>  | € 5.069,06 per ciascun preponente.  | Di cui € 2.534,53 a carico dell'agente.  |
|   | <b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>   | € 502,00 per ciascun preponente.  | € 125,50 per ogni trimestre.             |
| <b>AGENTE MONO-MANDATARIO</b>           | <b>Massimale provvigionale</b>   | € 44.727,00.  |  |
|   | <b>Massimale contributivo</b>  | € 7.603,59.   | Di cui € 3.801,795 a carico dell'agente. |
|   | <b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>   | € 1.002,00.   | € 250,50 per ogni trimestre.             |
| <b>AGENTI</b>                           | Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno. |   |  |





**IN FORMA  
DI S.P.A. O S.R.L.**

|   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| <b>Aliquote<br/>a carico<br/>del<br/>mandante</b> | 4,00% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00% carico ditta.</li> <li>• 1,00% carico agente.</li> </ul> | Fino a € 13.000.000.                      |
|   | 2,00% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,50% carico ditta.</li> <li>• 0,50% carico agente.</li> </ul> | Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000. |
|   | 1,00% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75% carico ditta.</li> <li>• 0,25% carico agente.</li> </ul> | Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000. |
|   | 0,50% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,30% carico ditta.</li> <li>• 0,20% carico agente.</li> </ul> | Oltre € 26.000.000.                       |

**AGENTI  
COSTITUITI  
IN FORMA  
INDIVIDUALE  
O SOCIETÀ  
DI PERSONE**

- Il contributo è calcolato, su tutte le somme maturate, nella misura del 17% (anche se non pagate).
- È l'azienda mandante che versa il contributo, il quale è ripartito in misura uguale tra agente e mandante.
- Il preponente deve esercitare il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente nel momento in cui corrisponde le somme a cui si riferiscono i contributi.
- Il minimale di contribuzione è dovuto a condizione che il rapporto di agenzia abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, anche se in misura minima.
- Nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o finisca nel corso dell'anno, l'importo del minimale è suddiviso in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno preso a riferimento.
- Non deve essere versato alcun contributo minimo nel caso in cui, nel corso dell'anno, il rapporto sia stato improduttivo.
- Il versamento avviene solo con modalità online, previa compilazione di una distinta.
- I contributi devono essere determinati sulle provvigioni e altre somme dovute all'agente, anche se non ancora pagate.

**Il riferimento trimestrale deve essere considerato secondo il principio della competenza, ossia il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni, e non per cassa, poiché non rileva il momento del pagamento.**

**AGENTI  
COSTITUITI  
IN FORMA DI  
S.P.A. O S.R.L.**

- Il contributo al Fondo di assistenza è a carico del preponente e dell'agente.
- Non vi è un minimale o un massimale, in quanto il contributo è determinato in funzione della maturazione e non dell'effettivo pagamento delle provvigioni.

**Nota<sup>1</sup>** La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

**CONTRIBUTI 2024 LAVORATORI DOMESTICI**

Per il 2024 restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

**CONTRIBUZIONE**

In seguito all'iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.



SCADENZE  
DEI VERSAMENTI

- **Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro** (a tempo determinato o indeterminato), **alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:**
  - retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
  - valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
  - 13<sup>a</sup> mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.

- **Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana**, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
- **Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali**, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

**Contributi relativi al 1° trimestre 2024**

**10.04.2024**

**Contributi relativi al 2° trimestre 2024**

**10.07.2024**

**Contributi relativi al 3° trimestre 2024**

**10.10.2024**

**Contributi relativi al 4° trimestre 2024**

**10.01.2025**

**Cessazione del rapporto di lavoro**

**Entro 10 giorni** successivi alla cessazione

SPESE DI CONSULENZA PER QUOTAZIONE DELLE PMI NEL 2024

In attuazione dell'art. 1, cc. da 89 - 92 L. 27.12.2017, n. 205, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. Con la L. 30.12.2020, n. 234 la misura è stata prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2022, nel limite ridotto da € 500.000 a € 200.000. La legge di Bilancio 2023 ha prorogato l'agevolazione al 31.12.2023, aumentando l'importo massimo da € 200.000 a € 500.000. Infine, il D.L. 215/2023 ha ulteriormente prorogato il credito d'imposta al 2024. Il credito d'imposta può essere fruito solo in caso di ammissione alla quotazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa è ottenuta. Nel calcolo del credito sono esclusi tutti i costi connessi all'attività di intermediazione finanziaria e di collocamento relativi all'aumento di capitale.

## OGGETTO

**Incentivo  
alle PMI  
che avviano  
la procedura  
di ammissione  
alla quotazione**

- I costi rientranti nell'agevolazione sono legati al **perfezionamento** della procedura di ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione:
  - di uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - dello Spazio economico europeo.





|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>BENEFICIARI</b>  | <b>Piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomand. Commiss. Ue 6.05.2003, n. 2003/361/CE<sup>1</sup></b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.</li><li>• Operanti nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento Ue di esenzione 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.</li><li>• Che <b>sostengono i costi</b> di consulenza previsti, <b>fino al 31.12.2024</b>.</li><li>• Che <b>ottengono l'ammissione alla quotazione entro il 31.12.2024</b>.</li><li>• Non in difficoltà secondo i parametri Ue.</li><li>• Non rientranti tra le imprese che hanno ricevuto e poi non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati come illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.</li><li>• In regola con la restituzione di somme derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni.</li></ul> |
| <b>LIMITE</b>       | Il credito d'imposta è <b>utilizzabile in compensazione nei limiti di risorse stanziare</b> .  |   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b> | <b>Credito di imposta pari al 50% dei costi di consulenza</b> sostenuti fino a quando si ottiene la quotazione e, comunque, non oltre il 31.12.2023. | Fino a un <b>importo massimo di € 500.000</b> .   |

**Nota<sup>1</sup>**

Imprese che occupano meno di 250 soggetti, il cui fatturato annuo non supera € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni.





## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO 2024

| Scadenza               | Tributo/<br>Contributo   | Adempimento  |
|------------------------|--|--|
| Lunedì<br>13 maggio    | Contributo<br>eccellenza<br>settore<br>gastronomico-<br>agroalimentare | <b>Domanda</b> - Termine ultimo per l'invio telematico (entro le 12:00) al Ministero dell'Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari, altri beni strumentali da parte dei ristoranti, gelaterie, pasticcerie, produttori di pasticceria fresca.  |
| Mercoledì<br>15 maggio | Iva  | <b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.<br><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.<br><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. |
|                        | Associazioni<br>sportive<br>dilettantistiche                           | <b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.  |
|                        | Imposta<br>di bollo  | <b>Fattura elettronica</b> - <b>Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre</b> , l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).   |
|                        | Inps   | <b>Sgravi edilizia</b> - Termine di invio telematico della domanda di riduzione dei contributi dovuti, relativa al 2023, tramite il modulo "Rid-Edil" (circolare Inps n. 13/2024).   |
|                        | Giovedì<br>16 maggio   | Imposte<br>dirette   |
| Iva                    |  | <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.<br><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.  |





|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Giovedì</b><br><b>16 maggio</b><br><b>(segue)</b> | <b>Iva (segue)</b>                            | <b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2024 mediante il modello F24.<br><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2024.<br><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
|  | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b>          | <b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.   |
|  | <b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>  | <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).  |
|  | <b>Inps</b>                                   | <b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.<br><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.<br><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.                      |
|  | <b>Inail</b>                                  | <b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.<br><b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2023/2024.  |
| <b>Lunedì</b><br><b>20 maggio</b>                    | <b>Imposta sui servizi digitali (web tax)</b> | <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta riferita al 2023.  |
|  | <b>Enasarco</b><br><br><b>Conai</b>           | <b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.<br><b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.   |
| <b>Sabato</b><br><b>25 maggio</b>                    | <b>Iva</b>                                    | <b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.   |
| <b>Mercoledì</b><br><b>29 maggio</b>                 | <b>Bilancio</b>                               | <b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 29.04.2024, e degli allegati nel Registro delle Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.<br><b>Titolare effettivo</b> - Le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare la comunicazione periodica annuale di "conferma" all'Ufficio del Registro delle Imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio.   |
| <b>Giovedì</b><br><b>30 maggio</b>                   | <b>Imposta di registro</b>                    | <b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.   |
| <b>Venerdì</b><br><b>31 maggio</b>                   | <b>Imposte dirette</b>                        | <b>Dichiarazione eredi</b> - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2023 al 30.11.2023 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.   |
|  | <b>Iva</b>                                    | <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.   |





|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
|                                 |  | <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p> <p><b>Liquidazioni periodiche</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2024.</p>   |
| Venerdì<br>31 maggio<br>(segue) | <b>Imposta di bollo</b>  | <b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2024 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).   |
|                                 | <b>Ravvedimento speciale</b>   | <b>Versamento</b> - Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali <b>relative al periodo di imposta 2022</b> , può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31.05.2024 (anziché 31.03.2024) ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.05.2024, entro il 30.06.2024, entro il 30.09.2024 ed entro il 20.12.2024. I soggetti che, <b>entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione</b> delle violazioni di cui all'art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate <b>relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021</b> e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti possono versare, entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste (art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 39/2024). |
|                                 | <b>Inps</b>  | <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.  |
|                                 |  | <b>Periodo feriale</b> - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.   |
|                                 | <b>Libro unico del lavoro</b>  | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.   |
|                                 | <b>Fasi</b>  | <b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2024 per i dirigenti in servizio.   |
|                                 | <b>Tasse automobilistiche</b>  | <b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2024 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).<br><b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2024.   |
|                                 | <b>Bonus psicologo</b>   | <b>Domanda</b> - Fino al 31.05.2024 è possibile presentare la domanda per il bonus psicologo relativa al 2023 (circolare Inps n. 34/2024).   |
| <b>Nota<sup>1</sup></b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul> |  |

